

all'atto

Allegato alla deliberazione
di C.C. n. 16 del 29-10-95
IL SINDACO Il Cons. Anz. Il Seg. Com.le

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO E TARIFFE
per l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ARTICOLO 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli articoli da 38 e 57 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 modificato con Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate dalla sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ARTICOLO 2
Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Sant'Arcangelo è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, alla classe V[^].

ARTICOLO 3 Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

ARTICOLO 4 Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art. 9 - comma 7° - del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in comodato al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 5 Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 6 Fattispecie e loro distinzione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42 - comma 1° - del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

ARTICOLO 7 Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in tre categorie, ai sensi dell'art. 42 - comma 3° - del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli articoli 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi.

ARTICOLO 8 Domanda di concessione o di autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

ARTICOLO 9 Istruttoria della domanda

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetico cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 15 dicembre 1992, n. 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature - tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

ARTICOLO 10 Deposito cauzionale

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori e titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 11 Disciplinare - Rimborso spese

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo e seguito dell'avvenuto rilascio del

provvedimento di concessione o di autorizzazione conforme, rispettivamente, all'allegato "A" e all'allegato "B" al presente regolamento contenenti a tergo il disciplinare delle disposizioni alle quali il concessionario o l'autorizzato dovrà attenersi.

E' fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art.8.

Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Sindaco come atto di esclusiva competenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 23, lettera m), dello statuto comunale.

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Sindaco in esecuzione di deliberazione della giunta comunale.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il provvedimento di cui al comma 1° deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che, all'uopo potrà essere invitato dal Sindaco a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e da diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 12

Rilascio di altre licenze - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc..) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi, ad ogni tri-

chiesta di esibizione.

Analogamente agli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

ARTICOLO 13

Divieto di cessione della concessione - Voltura

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

ARTICOLO 14

Revoca e modifica delle concessioni e delle autorizzazioni

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrare necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanze del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso

da parte dell'interessato.

ARTICOLO 15 **Denuncia e versamento della tassa**

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento della tassa con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 5° - seconda parte, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 16 **Accertamenti e riscossione coattiva della tassa**

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscos-

sione di tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

ARTICOLO 17

Rimborsi

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6°.

ARTICOLO 18

Manutenzione impianti - Rimessa in pristino dell'area - Svincolo cauzione

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime l'area interessata con spese a totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ARTICOLO 19

Occupazione di fatto

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni penali o civili, secondo le norme vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

ARTICOLO 20

Esenzioni

Per le esecuzioni della tassa di singole fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 21 **Sanzioni tributarie**

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, rispettivamente al comma 1° e 2°.

In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4° (interessi moratori) del menzionato art. 53.

ARTICOLO 22 **Funzionario responsabile**

Al funzionario responsabile di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 sono attribuite le funzioni ed i poteri in ordine all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dello stesso articolo.

PARTE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA** **DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI**

ARTICOLO 23 **Determinazione delle tariffe per le varie** **occupazioni**

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente articolo 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata, è graduata in rapporto

alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

ARTICOLO 24

Criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprasuolo stradali quali definite dall'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

ARTICOLO 25

Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Per l'occupazione del suolo e soprasuolo comunali per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

ARTICOLO 26

Nozione di passo carrabile

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale o a spese del richiedente, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di